



Prefettura Uffici Territoriale del Governo di Vicenza
Uffici di Gabinetto

Prot. n. 2020/1527 Gab.

Vicenza, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza

LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di

RECOARO TERME

E, p.c.

Al Sig. Questore di

VICENZA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di

VICENZA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

VICENZA

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

Come noto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale ed al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 – pubblicata in G.U. Serie Generale n. 204 del 17-08-2020 – ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, sono state introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus:

- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);
- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Si evidenzia, inoltre, che all'art. 1, comma 1, della richiamata ordinanza sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza
Ufficio di Gabinetto

Si segnala, altresì, che all'art. 1, comma 2 della medesima ordinanza è espressamente stabilito che, rispetto a quelle sopra riportate, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini più restrittivi".

Gli effetti dell'ordinanza – in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) – decorrono dalla data del 17 corrente e sino all'adozione di un successivo d.P.C.M, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Al riguardo, ed in linea con quanto indicato dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno con circolare n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. in data 17 agosto 2020, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di adottare, attraverso il coinvolgimento delle pertinenti articolazioni di Polizia Locale, le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle suddette prescrizioni nei rispettivi ambiti comunali.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.

p. il PREFETTO a.p.c.o.
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Carletti)